

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, giovedì 8 agosto 2013

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, TRAVERSA CASSIODORO, 19 • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 2 agosto 2013, n. 38

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio)

Pag. 18474

LEGGI REGIONALI 2 agosto 2013, n. 39

Modifica alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare)

Pag. 18475

LEGGI REGIONALI 2 agosto 2013, n. 40

Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati

Pag. 18476

LEGGI REGIONALI 2 agosto 2013, n. 41

Disposizioni per la semplificazione delle procedure amministrative relative al registro infortuni

Pag. 18476

LEGGI REGIONALI 2 agosto 2013, n. 42

Riconoscimento delle Agenzie di Sviluppo Locale

Pag. 18477

LEGGI REGIONALI 5 agosto 2013, n. 43

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 17 (Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2008, n. 20)

Pag. 18478

LEGGI REGIONALI 5 agosto 2013, n. 44

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura)

Pag. 18478

PARTE PRIMA SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 2 agosto 2013, n. 38

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 24 della l.r. n. 9/96)

1. All'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) è aggiunto il seguente comma 8 bis: «I commi 1 e 4 dell'articolo 17 per come modificati dall'articolo 45, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) e dall'articolo 13 della legge regionale 30 maggio 2013, n. 26 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 - Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) producono i loro effetti a partire dalla decima legislatura».

Art. 2

(Clausola di invarianza della spesa)

1. La presente legge non prevede oneri aggiuntivi né impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 2 agosto 2013

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 39

Modifica alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 13 del 2012)

1. L'articolo 10 della legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori o opere pubbliche di interesse regionale)

1. In attesa di un intervento normativo organico in tema di tutela e sicurezza del lavoro in ambito regionale, nelle procedure di aggiudicazione dei lavori od opere elencate nell'allegato XI al d.lgs. 81/2008 le stazioni appaltanti adottano di preferenza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, autorizzando la presentazione di varianti connesse con il miglioramento delle condizioni a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione a quanto previsto dall'articolo 30 del d.lgs. 81/2008.

2. L'eventuale scelta di aggiudicare il contratto mediante il criterio del prezzo più basso va adeguatamente motivata con particolare riferimento al profilo di tutela di cui al comma 1.

3. Il presente articolo si applica alle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale e realizzati sul territorio regionale, ad esclusione dei lavori od opere strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute allo stato, avviate e concluse dai seguenti soggetti:

a) la regione, gli enti, le aziende e le agenzie dipendenti dalla regione; le società partecipate dai predetti;

b) gli enti pubblici territoriali e gli organismi pubblici a essi collegati;

c) i soggetti che usufruiscono, per la realizzazione dei lavori o delle opere, di un qualsiasi contributo finanziario da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b);

d) le associazioni, le unioni e i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 76, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le varianti di cui al comma 1 sono volte:

a) all'eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le attività del cantiere e il contesto ambientale;

b) all'eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le varie fasi lavorative, anche nel caso in cui tali fasi siano realizzate dal medesimo operatore economico;

c) all'eliminazione o alla riduzione dei rischi specifici, con particolare riferimento alle fasi critiche di lavoro;

d) alla definizione di un organigramma del cantiere specificatamente dedicato alla gestione delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza nell'esecuzione dei lavori;

e) alla definizione di un programma e delle modalità di controllo delle attrezzature e degli apprestamenti, sia prima dell'inizio che durante l'esecuzione dei lavori;

f) all'ottimizzazione della gestione, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, dei subappalti e dei subcontratti, con specifico riferimento alle problematiche della salute e della sicurezza nell'esecuzione dei lavori».

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 2 agosto 2013

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 40

Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Destinatari e modalità di applicazione)

1. I lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità fuoriusciti dal bacino regionale con decorrenza dall'1 gennaio 2013 in poi, a condizione che per la fuoriuscita non siano state erogate risorse pubbliche a titolo di incentivazione, possono essere sostituiti nei progetti di utilizzo dai soggetti riammessi nel bacino con provvedimento della Commissione regionale tripartita che risultino non utilizzati alla data del 31 dicembre 2012.

2. L'applicazione della norma di cui al comma 1 non può produrre in nessun caso l'effetto di aumentare il numero dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità effettivamente utilizzati rispetto a quello risultante alla data del 31 dicembre 2012.

3. Con apposito regolamento da adottarsi entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione ed integrazione delle norme di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 2 agosto 2013

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 41

Disposizioni per la semplificazione delle procedure amministrative relative al registro infortuni.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione Calabria persegue la finalità della semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di igiene e di medicina del lavoro, mediante la razionalizzazione della normativa vigente, in un'ottica di snellimento del sistema economico regionale, in sintonia con i concetti di centralità della salute e di tutela dei diritti dei cittadini in ambito sanitario e socio sanitario, nonché con i principi di appropriatezza, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa.

Art. 2

(Semplificazione adempimenti relativi al registro infortuni)

1. Il registro infortuni, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni di cui all'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con registrazioni su supporto informatico contenenti tutti i dati dell'infortunio previsti nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza.

3. La registrazione prevista dal comma 2 comprende anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operino presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). In tali casi, la registrazione è limitata all'indicazione della data dell'infortunio, del nominativo dell'infortunato e delle cause.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 2 agosto 2013

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 42

Riconoscimento delle Agenzie di Sviluppo Locale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento dei soggetti responsabili di patti territoriali quali Agenzie di sviluppo locale)

1. La Regione Calabria promuove e favorisce la cooperazione istituzionale tra i livelli di governo e riconosce al partenariato un ruolo pieno e permanente nell'attuazione delle politiche integrate di sviluppo locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, riconosce le società miste pubblico-private a maggioranza di capitale pubblico, attualmente operanti sul territorio regionale come soggetti responsabili di patti territoriali, quali Agenzie di sviluppo locale.

3. Le Agenzie di sviluppo locale operano, quali soggetti privati, nei territori di riferimento degli enti pubblici soci.

Art. 2

(Elenco delle Agenzie di sviluppo locale)

1. Si riconoscono quali Agenzie di sviluppo locale i seguenti soggetti: Protekos SpA; Promotir Srl; Sila Sviluppo Scarl; Alto Tirreno Cosentino SpA; Lameziaeuropa SpA; Vibo Sviluppo SpA; Patto Territoriale dello Stretto SpA; Locride Sviluppo SpA.

Art. 3

(Conservazione status ed obiettivi delle Agenzie di sviluppo locale)

1. La conservazione dello status di Agenzia di sviluppo locale è subordinata alla permanenza, in capo ai soggetti di cui all'articolo 2, delle seguenti condizioni:

a) predisposizione e attuazione di programmi di azione annuali e pluriennali coerenti con la complessiva programmazione regionale;

b) conduzione da parte di organi di amministrazione a maggioranza pubblica e rappresentativi del territorio di riferimento;

c) titolarità della maggioranza delle quote e mantenimento della stessa in capo a soggetti di natura pubblica;

d) astensione dall'esercizio di attività concorrenziali rispetto alle istituzionali funzioni pubbliche degli enti soci in termini di prestazioni, beni e servizi, salvo quanto specificamente previsto dalla Amministrazione regionale in relazione alle funzioni da esercitare quali Agenzie di sviluppo nei programmi di attività approvati e in ragione del particolare carattere di innovazione, impulso e promozione economico-sociale dei progetti.

2. Le Agenzie di sviluppo locale hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale, di qualificare le competenze e le risorse umane e di accrescere la competitività e l'attrattività dei territori di riferimento valorizzando i sistemi produttivi locali, in piena sinergia con gli strumenti della programmazione regionale e della pianificazione territoriale.

3. Le Agenzie di sviluppo locale assicurano il perseguimento degli scopi di cui al comma 2, nella qualità di soggetti rappresentativi dell'ambito territoriale di riferimento e delle comunità economiche e sociali interessate e coinvolte nello sviluppo dei sistemi produttivi locali.

Art. 4

(Attività delle Agenzie di sviluppo locale)

1. Le Agenzie, nell'ambito della propria programmazione e progettazione di area, svolgono le seguenti attività, delegabili dagli enti pubblici soci ovvero promosse autonomamente dalle Agenzie medesime:

a) animazione territoriale;

b) promozione dell'attività d'impresa;

c) stimolo, supporto e creazione di reti d'impresa;

d) marketing territoriale e politiche di attrazione nuovi investimenti;

e) stimolo e supporto alla internazionalizzazione delle imprese e dei territori;

f) promozione dei prodotti tipici locali e dei loro territori;

g) promozione e supporto della certificazione delle produzioni locali;

h) promozione e supporto all'impiego delle energie rinnovabili e delle tecnologie ambientali;

i) indagine, studio, ricerca e monitoraggio di carattere socio-economico sui territori di riferimento;

j) supporto alle imprese ed agli enti per l'accesso ai finanziamenti di competenza regionale, nazionale e comunitaria, e per le correlate attività di monitoraggio e rendicontazione;

k) supporto alla programmazione e alla progettazione territoriale degli enti locali;

l) formazione e qualificazione delle risorse umane e promozione della cultura d'impresa;

m) promozione, nei territori di riferimento, della diffusione ed applicazione della innovazione tecnologica e della ricerca applicata, in collaborazione e partnership con le università calabresi e i centri di ricerca operanti in Calabria, nell'ambito di progetti finanziati a livello comunitario, nazionale e regionale;

n) promozione presso le pubbliche amministrazioni locali ed il mondo imprenditoriale delle tematiche riguardanti la responsabilità sociale d'impresa, in partnership con i soggetti protagonisti dello sviluppo locale, enti locali, forze sociali, associazioni di categoria.

Art. 5

(Rapporti con il sistema regionale e locale)

1. Le Agenzie di sviluppo locale, nello svolgimento e compatibilmente con le attività di cui all'articolo 4, coordinano le loro proposte programmatiche e progettuali con i dipartimenti regionali e con gli enti delegati dal sistema regionale.

Art. 6

(Clausola di invarianza degli oneri)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 2 agosto 2013

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013, n. 43

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 17 (Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2008, n. 20).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 17 (Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2008, n. 20) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 del comma 1 della l.r. 17/2009 dopo le parole «possono essere destinate anche alla copertura delle spese correnti», sono inserite le seguenti «nella misura massima del 50%»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 1 si aggiunge il seguente comma: «1bis. In via transitoria le risorse finanziarie della annualità 2009-2010-2011, di cui al comma 1, potranno essere interamente destinate alla copertura delle spese relative al trattamento stipendiale del personale dipendente ed eventualmente, anche delle spese correnti. Tali risorse saranno ripartite in base alle dotazioni organiche di ciascun Ente.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 5 agosto 2013

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013, n. 44

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche l.r. 66/2012)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2012 n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: «, secondo criteri di rotazione,» e «, esterni alle organizzazioni medesime» sono soppresse. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 sono aggiunte le seguenti parole: «Il CTI dura in carica tre anni»;

b) il comma 1 dell'articolo 6 è abrogato e sostituito dal seguente: «Il Collegio dei sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo»;

c) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11 bis

(Trasferimento degli impianti irrigui silani gestiti dall'A.R.S.S.A. ai Consorzi di Bonifica)

1. Il Commissario Liquidatore dell'A.R.S.S.A., entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, trasferisce la gestione dei ventidue impianti di irrigazione ricadenti nei comprensori dei Consorzi di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino, dei Bacini dello Jonio Crotonese e dei Bacini dello Jonio Catanzarese, ai Consorzi stessi, in funzione della rispettiva competenza territoriale. Con l'atto che dispone tale trasferimento il Commissario Liquidatore destina ogni impianto a ciascun Consorzio di Bonifica ed assegna nominativamente ai Consorzi il personale utilizzato per la gestione, secondo la ripartizione fissata al terzo comma del presente articolo. A decorrere dalla data del trasferimento in questione, la gestione degli impianti irrigui e del personale utilizzato a tal fine è conferita, in ragione della presente legge, ai Consorzi di Bonifica sopra nominati, mentre la proprietà degli impianti irrigui rimane in capo alla Regione Calabria.

2. I Consorzi di Bonifica provvederanno alla gestione degli impianti con il personale già utilizzato dall'A.R.S.S.A. in numero di 25 unità a tempo indeterminato ed assegnato ad ognuno

di essi con l'atto di cui al comma 1, secondo la ripartizione fissata al terzo comma del presente articolo. Il personale in questione transita dall'A.R.S.S.A. ai ruoli del Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino, del Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Crotonese, del Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Catanzarese e rimane sottoposto al regime contrattuale in essere alla data di pubblicazione della presente legge, mantenendo le qualifiche contrattuali ed i livelli retributivi in godimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Con l'atto di cui al comma 1 il Commissario Liquidatore dell'A.R.S.S.A. trasferisce ai Consorzi di Bonifica destinatari del personale le somme accantonate per il trattamento di fine rapporto del personale stesso.

3. Il trasferimento della gestione degli impianti di irrigazione e del personale relativo è così ripartita:

a) n. 17 impianti e n. 17 unità lavorative al Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino;

b) n. 04 impianti e n. 05 unità lavorative al Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Crotonese;

c) n. 01 impianti e n. 03 unità lavorative al Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Catanzarese.

4. A partire dall'anno 2014 la Regione corrisponderà a ciascuno dei Consorzi di Bonifica destinatari degli impianti e del personale di cui al comma 3 un contributo annuo pari al costo lordo totale della mano d'opera in utilizzo per la gestione, nonché al costo relativo alla gestione degli impianti stessi. Per

l'anno 2013 e fino al 31 dicembre dello stesso anno i costi in questione graveranno sull'A.R.S.S.A. in liquidazione. La Regione adeguerà, a partire dall'anno 2014, ove necessario, la disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio sulla base dei costi effettivi della manodopera e dei costi per la gestione degli impianti, come risulteranno nella loro effettiva entità dalla rendicontazione annuale dei Consorzi. I Consorzi di Bonifica destinatari provvederanno a riscuotere il pagamento del servizio irriguo erogato e ad esigere dai proprietari degli immobili serviti dagli impianti i contributi consortili dovuti. Gli importi in questione saranno portati a scomputo del contributo complessivo dovuto dalla Regione per l'anno di riferimento».

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 5 agosto 2013

Scopelliti

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Traversa Cassiodoro, 19 – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.